



**BANCO di LUCCA
e del TIRRENO S.p.A.**

Gruppo Bancario  La Cassa di Ravenna

AVVISO PER GLI ESIBITORI DI LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE

In ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione del C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni dell'Organo di Vigilanza, Titolo X - Cap. 1, si comunica che sono messi a disposizione dei Clienti l'estratto conto annuale e il documento di sintesi, presso la filiale in cui è intrattenuto il rapporto, entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno.

NORME PER I LIBRETTI DI RISPARMIO (liberi, vincolati, al portatore e nominativi)

Art. 1 – Norme che regolano i libretti di depositi a risparmio

1. I depositi effettuati sul libretto di deposito a risparmio sono regolati dalle presenti norme e ad essi si applicano le condizioni economiche allegate al presente contratto.

Art. 2 – Tipi di libretto

1. Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo.
2. Se è al portatore, è tale anche se intestato al nome di una persona od ente o in altro modo contrassegnato.

Art. 3 – Operazioni

1. I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso la filiale emittente, la quale provvede alle relative annotazioni.

Art. 4 – Libretti al portatore – operazioni

1. Se il libretto è al portatore, la banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso, e ciò anche nei casi di cui ai successivi artt. 6 e 15.
2. In conformità all'art. 1997 cod. civ., il credito risultante dal libretto al portatore non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la banca emittente.

Art. 5 – Libretti nominativi – operazioni

1. Se il libretto è nominativo i rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto od al suo rappresentante debitamente legittimato.
2. È ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Art. 6 – Prelievi - preavviso

1. La banca si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il preavviso di almeno un giorno per prelievi di contante dal deposito a risparmio superiori a 2.500,00 euro.

Art. 7 – Vincoli particolari

1. Qualora la banca lo consenta il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante.
2. Il vincolo deve essere annotato sul libretto dalla banca.

Art. 8 – Interessi

1. Gli interessi sono capitalizzati con la periodicità pattuita ed indicata in contratto ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.
2. Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 258,23, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione.
3. Per i libretti al portatore, la comunicazione periodica annuale, relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione degli esibitori, che debbono ritirarla, presso la filiale emittente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Art. 9 – Furto – smarrimento – distruzione - ammortamento

1. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto per i libretti nominativi, devono farne denuncia scritta alla filiale emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi.

Art. 10 – Estinzione – rinnovazione

1. Il libretto presentato per l'estinzione o per la rinnovazione è ritirato dalla banca.

Art. 11 – Modifica delle norme e delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche applicate al rapporto sono indicate nell'allegato documento di sintesi, parte integrante del presente contratto.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto applicate al rapporto di deposito, qualora sussista un giustificato motivo (che a titolo esemplificativo e non esaustivo comprende la modifica delle condizioni di mercato, modifica dei costi). Per i libretti nominativi, qualunque nostra proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Per i libretti al portatore, qualunque nostra proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata mediante avviso esposto nei locali della Banca aperti al pubblico con preavviso di efficacia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.

3. Entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 2, D. Lgs. 1.09.1993 n. 385 e successive modificazioni, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

In caso di mancato recesso nel termine di cui al punto 3, si intendono integralmente approvate e valide le variazioni delle clausole e delle condizioni contrattuali comunicate ai sensi del precedente punto 2.

Art. 12 – Copertura assicurativa infortuni

1. Il Cliente prende atto che, in funzione della categoria di condizione nella quale è inserito il deposito a risparmio, esso può essere assistito da una copertura assicurativa infortuni per i casi di morte e di invalidità permanente. Qualora la predetta copertura assicurativa sia richiesta dal Cliente questi si impegna a corrisponderne il premio annuo che verrà addebitato sul deposito a risparmio. Qualora invece la categoria di condizione nella quale è inserito il deposito a risparmio non preveda la suddetta copertura assicurativa, il Cliente dichiara di averne preso atto.

NORME SPECIALI PER I LIBRETTI VINCOLATI A TERMINE

Art. 13

1. Il deposito effettuato su questo libretto può essere vincolato a scadenza determinata oppure a scadenza indeterminata con preavviso.
2. Il periodo di vincolo o il termine di preavviso è annotato sullo stesso dalla banca.
3. Il preavviso è dato con presentazione del libretto ed è annotato sullo stesso dalla banca.

Art. 14

1. Nel caso di vincolo a scadenza determinata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza o entro i 15 giorni successivi, a far data dallo scadere di tale ultimo termine, il deposito viene remunerato al tasso minimo stabilito per i depositi, vigente tempo per tempo, come risultante dal Foglio Informativo.
2. Nel caso di vincolo a scadenza indeterminata, ove la somma non venga prelevata alla scadenza fissata con il preavviso o entro i 15 giorni successivi, il preavviso dato perde di efficacia.

Art. 15

1. È in facoltà della banca, di consentire, in via eccezionale, rimborsi prima della scadenza alle condizioni indicate nel contratto.

Art. 16

1. Gli interessi maturati sono annotati sul libretto alla prima presentazione e possono essere prelevati entro un mese dalla data di capitalizzazione; trascorso detto periodo restano vincolati come il capitale.